

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

È stata accolta la richiesta di proroga dell'Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell'adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell'autodichiarazione.

Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Nuovo aggiornamento della raccolta delle risposte dell'Entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19

Online le risposte dell'Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell'autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022

Webinar Commercialisti sull'autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell'ambito del c.d. "regime ombrello" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione per verificare l'effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell'avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo "L'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative". Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l'ambito soggettivo dell'adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del

Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svolta, infine, un'analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell'adempimento.

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni.

Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l'emergenza Covid-19. Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022.

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, infatti, approva la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

Monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Per l'invio dell'autodichiarazione c'è tempo fino al 30 novembre

Più tempo per consentire agli operatori economici che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 di inviare le dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene infatti prorogato al 30 novembre 2022 il termine di scadenza per l'invio del documento che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

16 del 2022

In questo numero:

- le sentenze che rappresentano “pietre miliari” del diritto tributario;
- le rettifiche nei confronti dei soci che non hanno partecipato (o aderito) all'accertamento con adesione della società di persone partecipata;
- la sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l'acquisto o riacquisto della “prima casa”
- la proroga dei versamenti per gli allevatori avicunicoli e suinicoli delle aree soggette a restrizioni sanitarie;
- le novità della legge di Bilancio 2022 (bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni);
- la revoca delle rivalutazioni dei beni d'impresa effettuate nell'esercizio 2020 (aspetti operativi);
- il monitoraggio aiuti di Stato Covid-19 e la definizione agevolata degli avvisi bonari (le regole e l'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022, anche per evidenziare le eventuali eccedenze da restituire).

Monitoraggio Aiuti di Stato Covid-19 e definizione agevolata degli avvisi bonari. Approvate le regole e

L'autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate.

Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

L'autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

Con un provvedimento di oggi (del 27 aprile 2022, prot. n. 143438/2022), in attuazione del decreto Mef dell'11 dicembre 2021, è stato infatti approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. n. 41/2021 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2021, prot. n. 345838/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subito una riduzione superiore al 30 per cento del volume d'affari rispetto

all'anno precedente.

Aiuti di Stato: in Gazzetta il decreto Mef per la verifica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

Monitoraggio e controllo degli aiuti Covid. In corso di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "decreto Sostegni"), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell'iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell'adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2021

In questo numero:

- il principio di inerenza fiscale e criteri per la

deducibilità dei costi;

- le fatture di operazioni soggettivamente inesistenti nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;
 - il giudizio di economicità e interesse del gruppo nelle transazioni infragruppo (nella specie “domestiche”);
 - il sequestro preventivo del profitto del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000;
 - il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni 1” (diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi);
 - i rimborsi della contribuzione Inps indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
 - la dichiarazione 730 precompilata (destinatari e modalità di accesso).
-

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi

o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all'accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.